

Delibera n. 1429 del 09-06-2000 proposta da GRISENTI

Determinazione criteri per il riparto della quota parte del fondo perequativo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. b) d) e) della L.P. n. 36/1993 e successive modificazioni.

Il Relatore comunica:

L'art. 6 comma 4) della legge n. 36/93 e s.m. dispone che una quota non superiore al 3 per cento del fondo perequativo può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei Comuni e loro Consorzi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta medesima per le fattispecie sotto specificate:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'art. 7, comma 4);
- b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
- c) sostenere le attività di cui all'art. 33;
- d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali a sensi degli artt. 2 e 4 della L. 27.12.1985, n. 816 e s.m.
- e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della L.R. 5 marzo 1993, n.4;

Con il presente provvedimento si propone una rivisitazione dei criteri che nel passato hanno caratterizzato il riparto della quota per le fattispecie di spesa individuate nei punti b), d), e) in precedenza elencati. Tale esigenza nasce da un duplice ordine di motivi:

- a) la crescita delle disponibilità del fondo perequativo è destinata negli anni a stabilizzarsi in misura pari al tasso inflattivo; lo stesso fondo in prospettiva del federalismo fiscale dovrà necessariamente equilibrare le risorse proprie dei Comuni intervenendo sul versante della perequazione fiscale;
- b) l'introduzione del Patto di Stabilità richiede da parte dei Comuni un impegno sul versante della gestione della spesa nel senso di trovare forme di razionalizzazione ed efficienza soprattutto nell'ambito della gestione dei servizi.

Queste premesse coinvolgono anche le modalità di utilizzo della quota di fondo destinata alla Giunta provinciale. In primo luogo si tenderà a privilegiare le attività connesse con progetti di razionalizzazione della spesa (lett. a) nonché quelle connesse con la gestione dell'Osservatorio economico finanziario degli Enti Locali (lett. c); per tali fattispecie di spesa i criteri di ammissione e di assegnazione dei fondi verranno assunti con separati atti deliberativi nei limiti delle somme disponibili a valere sulla quota a disposizione della Giunta Provinciale. Le situazioni di disagio finanziario (lett. b) verranno prese in considerazione a fronte di interventi straordinari

relative a spese di natura corrente "una tantum" per le quali l'Ente dimostri l'impossibilità di fronteggiare le stesse con entrate proprie, ivi compreso l'avanzo di amministrazione ed il fondo investimenti minori. Potranno essere finanziate, nell'ambito della tipologia di cui alla lett. b), spese relative alla gestione corrente qualora la natura e l'entità delle stesse sia tale da pregiudicare l'equilibrio economico di bilancio. Vengono assorbiti in tale fattispecie gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4 per il passato finanziati separatamente a prescindere dalla situazione finanziaria dell'Ente (lett. e). Per quanto concerne gli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché conseguenti ad aspettative e permessi per amministratori comunali ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 816/1985, (lett. d) va rilevato che con Legge n. 265 del 3 agosto 1999 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, viene introdotta una nuova disciplina che regola le aspettative, i permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti pubblici e privati che esercitano funzioni pubbliche. Ciò che riguarda il caso da disciplinare con il presente provvedimento concerne il fatto che le assenze dal servizio per impegni derivanti dalla funzione di consigliere o amministratore comunale, sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro ed a questi risarciti dall'Ente presso il quale i dipendenti esercitano dette funzioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di dipendenti pubblici o privati.

Per quanto concerne le disponibilità finanziarie accantonate per l'anno 1999 si puntualizza che con provvedimento della Giunta provinciale n. 7563 dd. 3.12.1999 relativo al riparto del fondo perequativo, si impegnava provvisoriamente la somma di Lire 2.856.584.000.= quale quota residuale da destinare alle fattispecie di spesa sopraindividuate. Con successivo provvedimento di data 30.12.1999 n. 8022 è stata utilizzata una somma pari a Lire 2.047.981.000.= per riconoscimento maggiori oneri derivanti dall'indennità di fine rapporto relativa agli esercizi 1998 - 1999. Allo stato attuale è quindi disponibile la somma di Lire 808.603.000.= per l'anno 1999 nel mentre per il 2000 si ipotizza teoricamente una disponibilità corrispondente circa al 3 per cento del fondo perequativo (L. 244.448.251.600.=) pari quindi a L. 7.333.447.000.=.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 6 comma 4) della L.P. n. 36/93 e s.m.;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1 di definire nel modo seguente i criteri per

l'individuazione dei Comuni e dei loro Consorzi beneficiari delle agevolazioni finanziarie di cui alle lettere b) d) e) dell'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 e s.m. a valere per gli anni 1999 e successivi: lett. b:

1) Sono ammissibili a finanziamento le spese di natura corrente derivante da accadimenti straordinari o imprevedibili ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.33 della L.R. n.4 del 5 marzo 1993. In via prioritaria sono finanziabili gli interventi connessi con servizi primari ed indispensabili per l'Ente. La spesa ammessa a finanziamento è pari a quella dichiarata e documentata con provvedimenti deliberativi e/o da altra documentazione dalla quale risulti l'obbligazione di spesa in capo al soggetto richiedente. L'ammissione è subordinata alla dichiarazione da parte dell'Ente, sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, con la quale si dimostra l'impossibilità di finanziare la spesa con mezzi propri, compreso l'avanzo di amministrazione ed il fondo investimenti minori. Il livello di contribuzione varia da un minimo del 50% ad un max dell'80% della spesa ammessa fatta salva la rideterminazione delle percentuali medesime in sede di provvedimento di assegnazione tenuto conto dell'entità complessiva della spesa ammessa in rapporto alla somma disponibile. La fissazione della percentuale di contribuzione deriva dal rapporto tra avanzo di amministrazione dell'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce la richiesta di finanziamento e le entrate correnti accertate nel medesimo esercizio.

In relazione al valore del rapporto si procede alla determinazione del livello di contribuzione la cui variabilità tra il 50% e l'80% viene rimessa al provvedimento di assegnazione del contributo tenuto conto dell'entità delle domande pervenute in rapporto alle risorse disponibili. La fissazione della percentuale di contribuzione dovrà in ogni caso seguire il criterio secondo il quale al maggior valore del rapporto sopra descritto deve corrispondere il minor valore della percentuale stessa.

In casi eccezionali, con motivato provvedimento della Giunta provinciale, il livello di contribuzione può essere rideterminato in misura pari al 95%.

2) Sono inoltre ammissibili a finanziamento le spese correnti di funzionamento la cui entità sia tale da pregiudicare l'equilibrio economico di bilancio. In tal caso l'Ente deve presentare motivata richiesta con la quale dimostri:

- l'indifferibilità della spesa, la sua natura ed entità nonché il potenziale squilibrio economico;
- il grado di copertura dei servizi acquedotto fognatura e rifiuti solidi urbani;
- l'avvento utilizzo o l'impossibilità di destinare entrate di natura straordinaria (quota fondo

investimenti minori a copertura delle quote di ammortamento del debito, ovvero quota dei contributi derivanti da concessioni edilizie per la manutenzione del patrimonio) al finanziamento di spese correnti.

La spesa ammessa a finanziamento è pari al disavanzo economico dalla stessa prodotta.

Il livello di contribuzione va da un max del 100% a minimo del 50%, anch'esso modificabile in sede di provvedimento di assegnazione, tenuto conto delle richieste pervenute e dell'entità della quota a disposizione. Il livello di contribuzione viene fissato sulla base del valore dell'indice di rigidità della spesa corrente dato dal rapporto spese personale più interessi passivi più il 20% delle spese per acquisto beni e servizi sul totale delle entrate correnti. I valori sono riferiti agli impegni di competenza relativi all'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello cui si riferisce la richiesta.

Let. d): sono ammissibili a finanziamento gli oneri derivanti da aspettative sindacali retribuite ovvero oneri conseguenti ad aspettative o permessi usufruiti dai dipendenti pubblici e privati per l'esercizio di funzioni pubbliche. In attesa di definire la disciplina dei rapporti finanziari tra Enti locali e Provincia, per le spese dai medesimi enti sostenute per l'esercizio di funzioni pubbliche da parte di propri dipendenti, si assumono i seguenti criteri:

- gli oneri derivanti da aspettative sindacali retribuite vengono finanziati in misura pari al 100%;
- gli oneri derivanti da aspettative o permessi usufruiti dai dipendenti pubblici o privati per l'esercizio di funzioni pubbliche sono rimborsabili per un importo non inferiore al 50%.

Let. e): i criteri e le modalità di ammissione e determinazione del trasferimento sono quelle definiti per la lett. b) 1;

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

- Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro il 31 luglio 2000 per gli oneri di spesa imputabili all'esercizio finanziario 1999; la domanda deve essere corredata dai provvedimenti di impegno e/o liquidazione della spesa la quale deve essere riferita esclusivamente alla competenza dell'esercizio 1999;
- Le richieste di finanziamento relative all'esercizio 2000 e successivi devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno di riferimento qualora siano riferiti a fabbisogni di spesa di cui ai precedenti punti b1 e b2; entro il 30 maggio dell'anno successivo qualora riferiti alla tipologia di spesa di cui al precedente punto d);

2 di rinviare a successivi provvedimenti il riparto tra i

diversi enti interessati dal fondo di cui alla presente
deliberazione, nei limiti delle disponibilità esistenti
nei rispettivi capitoli di bilancio.

- - - - -